

**Allegato – Considerazioni sul raggiungimento, antecedente all’ 1 gennaio 2018, degli obiettivi di cui ai commi da 66 a 70 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”**

In merito agli adempimenti preliminari alla completa apertura dei mercati, in conformità al dettato dell’articolo 1, comma 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, si formulano nel seguito alcune considerazioni sul raggiungimento, all’1 gennaio 2018, degli obiettivi previsti dai commi da 66 a 70 del medesimo provvedimento. Per una disamina più approfondita del contenuto regolatorio si rimanda ai singoli provvedimenti citati.

Preliminarmente, si evidenzia che il **comma 71** specifica che, qualora uno o più degli obiettivi stabiliti dai citati commi siano raggiunti prima dell’ 1 gennaio 2018, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne debba dare tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Nel merito, il **comma 66** richiede all’Autorità di trasmettere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al Ministero dello sviluppo economico un Rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a determinati obiettivi ritenuti funzionali alla cessazione dei regimi di tutela di prezzo<sup>1</sup> nei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas.

Ferma restando la predisposizione del suddetto Rapporto, giova rammentare che, con particolare riguardo ai singoli elementi contenuti:

- *con riferimento al completamento del quadro normativo e regolatorio e l’efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di switching:*
  - o con le delibere 258/2015/R/com<sup>2</sup>, relativa al comparto del gas naturale, e 487/2015/R/eel<sup>3</sup>, riguardante il settore elettrico, le tempistiche delle procedure di cambio del venditore sono state allineate a quelle previste dalla legislazione europea, la quale impone che la durata del processo non debba eccedere le tre settimane;
  - o con la delibera 302/2016/R/com, l’Autorità ha adottato specifici interventi, sia per il settore dell’energia elettrica sia per quello del gas naturale, relativi alla disciplina del recesso, garantendo la coerenza tra le tempistiche relative al termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso e il termine ultimo per l’effettuazione della richiesta di *switching*;

---

<sup>1</sup> Servizio di maggior tutela per il settore dell’energia elettrica e servizio di tutela per il settore del gas naturale.

<sup>2</sup> Tale delibera è stata adottata nelle more di una più ampia riforma del processo di *switching* per la reingegnerizzazione nell’ambito del Sistema Informativo Integrato (SII). Attualmente l’Autorità sta finalizzando il procedimento per la centralizzazione del processo di *switching* (si veda a tale proposito il documento per la consultazione 544/2017/R/com).

<sup>3</sup> Con tale delibera, l’Autorità ha peraltro definito la riforma del processo di *switching* e la sua reingegnerizzazione nell’ambito del Sistema Informativo Integrato (SII).

- con la delibera 783/2017/R/com sono state introdotte specifiche disposizioni funzionali alla gestione del processo di recesso per il tramite del SII, con riferimento sia al settore elettrico sia al settore del gas naturale; ciò con la finalità di pervenire ad una razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative e migliorare l'efficienza di tali attività nell'ottica della massima tutela del cliente finale che intenda cambiare venditore.
  
- *Riguardo al completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e congruaggio, con la delibera 463/2016/R/eel, l'Autorità ha adottato il Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF), con cui ha riformato la disciplina della fatturazione della vendita al dettaglio sia per il settore dell'energia elettrica sia per quello del gas naturale, con lo scopo sia di adeguare integralmente la regolazione di settore ai dettami del quadro normativo di riferimento, nazionale ed europeo, sia di superare le criticità riscontrate nei settori regolati. Più nel dettaglio, con il provvedimento in parola, è stato previsto che per i regimi di tutela la fatturazione dei consumi ai clienti finali avvenga con cadenza mensile o bimestrale e che per tutti i contratti di mercato libero possa essere prevista una periodicità di fatturazione diversa, pari o più frequente rispetto a quella dei clienti serviti nei regimi di tutela, purché detti clienti siano debitamente informati a riguardo. La predetta deroga in materia di periodicità di fatturazione non è invece prevista con riferimento alle offerte PLACET<sup>4</sup> che, ai sensi della delibera 555/2017/R/com, sono soggette alle stesse regole di fatturazione di cui ai regimi di tutela.*  
Il TIF disciplina altresì le tempistiche di emissione delle fatture nelle ipotesi di scioglimento del contratto di somministrazione per qualunque ragione (ivi compreso il cambio venditore, la disattivazione del punto e la voltura), prevedendo a tal fine che la fattura di chiusura sia emessa al più tardi 8 giorni prima dello scadere delle 6 settimane dalla data di cessazione della fornitura o entro 2 giorni prima dello scadere delle 6 settimane nel caso di recapito immediato (es: bolletta elettronica).
  
- *Relativamente all'operatività del Sistema informatico integrato, si rammenta che sulla base di una banca dati dei punti di prelievo, per il settore elettrico, e dei punti di riconsegna, per il settore gas, nonché dei dati identificativi dei clienti finali, il sistema già permette una gestione centralizzata dei processi di natura commerciale, al fine di garantire trasparenza, terzietà, certezza e standardizzazione nello scambio dei flussi informativi tra tutti gli operatori coinvolti, nonché una maggiore capacità di intervento in caso di controversie ed un monitoraggio puntuale delle attività svolte.*

---

<sup>4</sup> La citata delibera 555/2017/R/com prevede l'obbligo in capo a ciascun venditore del mercato libero di inserire nel proprio menù di offerte commerciali due formule di offerte PLACET per tipologia di cliente – una a prezzo fisso e una a prezzo variabile – caratterizzate da condizioni contrattuali fissate dall'Autorità e da livelli di prezzo liberamente stabiliti tra le parti, in accordo a una struttura predefinita di corrispettivi.

- Per quanto attiene ai dati di misura del settore elettrico, il SII già raccoglie tali dati dalle imprese distributrici e, a partire da gennaio 2018, sarà centralizzata anche la messa a disposizione dei dati ai venditori; con riferimento al settore del gas, analoghe attività sono attualmente in fase di sperimentazione.
  
- *In merito al completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni in materia di implementazione del brand unbundling*, l'Autorità fin dal 2015 (con efficacia graduale a partire dall'1 gennaio 2016), con la delibera 296/2015/R/com, ha individuato specifici obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale stabilendo, tra l'altro, la separazione delle politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e gli altri segni distintivi dell'impresa (*brand unbundling*) sia tra distribuzione e vendita sia, a partire dall'1 gennaio 2017, in relazione alla vendita sul mercato libero e alla maggior tutela. In particolare, l'Autorità ha stabilito che le imprese che svolgono sia l'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica sia l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela nell'ambito dello stesso soggetto giuridico utilizzino politiche di comunicazione e marchi distinti per lo svolgimento di ciascuna delle suddette attività e che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, le imprese o le strutture dell'impresa che svolgono l'attività di vendita ai clienti del mercato libero dell'energia elettrica o l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela assicurino che le rispettive attività commerciali nei confronti dei clienti finali siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale separati.  
Inoltre, viene disposto che il trasferimento delle informazioni commercialmente sensibili, tra le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e le imprese di vendita ai clienti del mercato libero dell'energia elettrica, oppure all'interno di imprese che svolgono nell'ambito dello stesso soggetto giuridico l'attività di vendita di energia elettrica in maggior tutela e l'attività di vendita ai clienti del mercato libero, possa avvenire solo tramite procedure stabilite dalla legge o dalla regolazione e tali da assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle medesime informazioni.  
In merito al quadro regolatorio sopra sinteticamente richiamato va inoltre segnalato come già nel corso del 2017 l'Autorità ha messo in campo azioni di *enforcement* specifico sulla disciplina del *brand unbudling* della distribuzione e ha attivato una capillare raccolta di informazioni sull'effettivo adempimento degli obblighi di regolazione in materia di separazione funzionale, che saranno oggetto di analisi nei prossimi mesi e, ove ne emergessero i presupposti, potranno dar luogo a specifiche istruttorie formali da parte dell'Autorità.
  
- *Con riferimento al tema centrale dell'informazione ai clienti finali sulla rimozione delle tutele di prezzo*, di cui al **comma 69**, l'Autorità, con la delibera 746/2017/R/com, ha disciplinato, tra l'altro, specifici obblighi di informazione a carico dei fornitori nell'ambito della tutela gas e degli esercenti il servizio di maggior tutela nei confronti dei clienti serviti nell'ambito dei regimi di tutela, volti a capacitare tali clienti finali in merito al superamento delle tutele di prezzo. Nel dettaglio, la citata delibera prevede che tutti gli esercenti obbligati dovranno inserire, per un arco temporale che va da gennaio 2018 a giugno 2019 e con una tempistica

predeterminata, specifiche comunicazioni in bolletta, con contenuto differenziato definito dall'Autorità, al fine di fornire sia la puntuale informazione in merito al fatto che, dall'1 luglio 2019, non saranno più disponibili contratti con condizioni di fornitura a prezzo definito e aggiornato dall'Autorità e che, entro tale data, sarà necessario scegliere un'offerta sul mercato libero, sia l'indicazione della presenza di strumenti di capacitazione per l'accesso consapevole al mercato.